

Provincia Sud Sardegna AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Allegato alla determinazione n. 158 del 08/08/2025

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 09/12/1998, N. 431.

PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025

E' indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, il bando pubblico approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale e Servizi Demografici n. 158 del 08/08/2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/07/1999, n. 167), che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- i commi 7 e 8 dell'art. 11 della Legge 431/1998, che pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i Comuni, e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l'entità e le modalità di erogazione del contributo, individuando con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle Direttive impartite con Decreto Ministeriale;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto Ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/36 del 09.07.2025 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";
- la Nota RAS Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione generale dei lavori pubblici Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 30079 del 17/07/2025 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione nuovo bando regionale permanente";

- la Determinazione della RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione generale dei lavori pubblici – Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 1505/30028 del 17/07/2025 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno".

RENDE NOTO

Che a decorrere dal 08/08/2025 e fino al 04/11/2025, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui al "Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 relativo all'anno 2025.

Art. 1 Destinatari dei contributi e requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che siano in possesso del seguente requisito:

Essere /essere stati nel corso del 2025 titolari di contratto di locazione (regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate) ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Ussana e occupate a titolo di abitazione principale (il richiedente deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale richiede il contributo relativamente al periodo a cui si riferisce la locazione).

- * Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- * I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno.

Art. 2 Requisiti della locazione

La locazione deve:

• Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente (n.b. tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione).

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma è necessario che sia stato titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025.

Art. 3 Esclusioni dal bando di partecipazione

Sono esclusi dal presente bando:

- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- i nuclei familiari qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorchè il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- * Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Art. 4 Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici ex art. 1 comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999:

Fascia A): ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B): ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 5 Documentazione da presentare

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria del richiedente (Solo per i cittadini extracomunitari: copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno). Andrà altresì allegata una copia dell'ISEE corrente o ordinario in corso di validità.

Art. 6 Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento A o B. L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime richiamate nell'articolo 5, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE del nucleo familiare = ϵ 10.000,00;
- Canone annuo effettivo = ϵ 3.600,00;
- Canone sopportabile = ϵ 10.000,00 X 14% = ϵ 1.400,00;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo canone sopportabile.
- Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 € 1.400,00 = € 2.200,00.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di detta condizione.

Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata.

Il diritto al contributo decorre dal mese di Gennaio 2025 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data, con termine al mese di Dicembre 2025.

Art. 7 Cumulabilità con altri benefici

E' ammesso il cumulo tra il contributo ad integrazione dei canoni di locazione e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo ai sensi della Legge n. 431/1998. La cumulabilità sarà valutata dal Comune antecedentemente alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

Art. 8 Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio dei Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Si procede alla formulazione di *una graduatoria distinta per fasce (fascia A e B)* dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui all' articolo 6.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi (nel rispetto della normativa sulla privacy, nonché in materia di pubblicità e trasparenza) entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati. Qualora nel termine predetto non pervengano ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva.

La graduatoria definitiva sarà altresì approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, e sarà pubblicata nell'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 9 Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della RAS del relativo finanziamento. Qualora l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, verrà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'articolo 4.

Il Comune, dopo aver predisposto la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari, effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

Art. 10 Termini di presentazione della domanda

Il termine per la presentazione delle domande è fissato il 04/11/2025.

Art. 11 Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica reperibile presso:

- il Sito Internet del Comune di Ussana;
- l'apposito espositore posizionato all'ingresso del Comune di Ussana.

Le istanze, debitamente sottoscritte e complete della documentazione indicata all'art. 5 del presente bando, dovranno pervenire al Servizio Sociale del Comune di Ussana tramite:

- a) consegna a mano presso l'ufficio protocollo;
- b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.ussana.ca.it

Art. 12 Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale e del vigente Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza, l'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. Inoltre l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 13 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ussana.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Denominazione: Innovation Pa S.R.L.

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: Avv. Ivan Orrù

E-mail: dpo.innovationpa@gmail.com PEC: dpo.innovationpa@legalmail.it

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il trattamento:

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti);
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione

I suoi dati:

- potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell'attività o procedimento amministrativo.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;
- presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.

Per l'esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio:
Comune di Ussana – Area Giuridica
Telefono: 070918941;
E-Mail: info@comune.ussana.ca.it;
DEC: protogollo@pag.gomuna.yagang.go.it

FEC. protocollo@pec.comune.ussana.ca.n.		
Ussana, lì	Firma	

LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE INVIATE ai seguenti indirizzi:

Dott.ssa Maria Antonietta Tronci m.tronci@comune.ussana.ca.it

Dott. Pierluigi Piredda p.piredda@comune.ussana.ca.it

Dott.ssa Giorgia Luppi g.luppi@comune.ussana.ca.it

Il Responsabile dell'Area Dott.ssa Maria Antonietta Tronci